



TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE

letti gli atti, sciolta la riserva assunta all'udienza del 23.8.2011, nel procedimento R.G. 3613/2011;

premesso che, con ricorso depositato in data 7.7.2011, :

domandava la reintegrazione nel possesso della servitù (vantata fin dalla fine degli anni 70 e iniziata con il consenso dell'originario proprietario del fondo servente

) di adduzione idrica a favore del proprio fondo e gravante sul pozzo esistente a ridosso della strada comunale via Cà Saito (nel comune di Montescudo) e posto nel terreno di proprietà dei resistenti

e . , sostenendo

di esserne stato privato ad opera dei resistenti in modo violento e clandestino (mediante taglio della tubazione che dal pozzo portava l'acqua alla propria abitazione) nell'agosto 2010;

rilevato che con memoria si costituivano | e

) sostenendo che non era decorso il termine necessario all'usucapione della servitù di adduzione (avvenuta peraltro sempre previo consenso del titolare del fondo);

ritenuto che, secondo i principi generali in materia di tutela possessoria, al fine della tutela ex art. 1168 c.c. non è necessario un possesso della durata necessaria a costituire il titolo usucapivo, ben potendo essere sufficiente una situazione di possesso prolungato e pacifico sino ad epoca prossima a quella dello spoglio (giurisprudenza costante: *"Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli*

art. 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale. Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale": Cassazione civile, sez. II, 15/06/1991, n. 6772; conformi: Cassazione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24026; Cassazione civile, sez. II, 05/10/2009, n. 21233);

ritenuto, secondo le stesse allegazioni del ricorrente, che la detenzione della tubazione avvenne con il consenso iniziale del vecchio proprietario () del terreno sul quale insiste il pozzo, ciò che impedisce la possibilità di configurare l'*animus possidendi* e, dunque, in ultima analisi (in assenza di un allegata e provata intervensione del possesso giuridicamente rilevante ex art. 1141 c.c.), il possesso tutelabile ex art. 1168 c.c.;

ritenuto che, pertanto, la domanda debba essere respinta; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 1168 e ss. c.c., 703 e 669 *bis* e ss. c.p.c.;

1. respinge la domanda;

2. condanna

al pagamento a favore di

e

delle



spese processuali, che liquida in € per diritti e onorari,
oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Si comunichi.

Rimini, li 24.8.2011.

IL GIUDICE

DOTT. DARIO BERNARDI

